



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 78 /2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 5 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione

delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Albera Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste tutte le richieste istruttorie nonché le successive richieste di chiarimento;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 6, comma 2, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 che ha esteso fino al 31 luglio 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2,5,6 e 8 bis del citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012,

n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria

e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a

ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L n. 2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 e, quindi, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul rendiconto 2019, redatto a cura dell'organo di revisione del **Comune di Albera Ligure (AL)**, sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento, oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 12 febbraio 2021 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione chiarimenti:

- 1) sulla mancata pubblicazione nel sito dell'ente dell' indicatore di tempestività dei pagamenti 2019;
- 2) sulla mancata trasmissione della delibera di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2019;
- 3) sulle anticipazioni di tesoreria in quanto il questionario relativo al rendiconto 2019, pubblicato sull'applicativo ConTe (pag.24), segnala il mancato ricorso alle medesime, mentre la relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 (pag.3) segnala il ricorso ad anticipazioni per 20 giorni.

L'ente è stato invitato a fornire chiarimenti, ed a trasmettere ed aggiornare i dati richiesti dal questionario a pag.24, considerato che sull'applicativo SIOPE risultavano pagamenti ed incassi per anticipazioni di tesoreria per euro 15.231.

4) E' stato anche chiesto di riferire su eventuali anticipazioni di liquidità a diverso titolo riferibili al dl 35/2013 ed a successivi provvedimenti normativi in materia di cui l'ente abbia in precedenza fruito.

5) Circa il FCDE si è invitato l'ente a fornire chiarimenti sul metodo applicato, esplicitando i calcoli eseguiti per la determinazione dello stesso, chiedendo, altresì, di fornire il relativo allegato al rendiconto 2019.

6) In relazione al limite in materia di indebitamento, di cui all'art 204 TUEL, si è rilevata una discrasia tra i dati forniti con il questionario pubblicato sull'applicativo ConTe (pag.14) e quelli forniti con la relazione dell'Organo di revisione (pag.2).

Il Comune di Albera Ligure ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota in data 2 marzo 2021 e successive precisazioni in data 16 marzo 2021, in seguito alle quali si è reso necessario un ulteriore approfondimento istruttorio in data 19 marzo 2021, in merito

a:

7) situazione economica finanziaria in cui versano le società partecipate, mancato accantonamento al fondo perdite società partecipate, presenza di eventuali impegni e pagamenti connessi al ripiano di perdite o ad altro titolo verso società partecipate.

8) anticipazioni di liquidità ottenute da CdP nel 2013 e 2014, chiarimenti circa il mancato accantonamento al relativo fondo anticipazioni liquidità, precisando se sia stato mantenuto o meno il residuo passivo.

Si è, altresì, invitato l'ente a fornire elenco dei mandati ed ordinativi di pagamento relativi agli importi delle rate annue per ciascuno dei due finanziamenti con decorrenza dalla prima rata.

Il Comune di Albera Ligure ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota in data 14 aprile 2021 con la quale ha fornito risposta ai punti di cui sopra, trattati nel corpo della presente deliberazione.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

*** **

1. Indicatore tempestività dei pagamenti.

Nel sito dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente" non risultava pubblicato l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'intero esercizio 2019.

Il Comune, nella risposta all'istruttoria in data 9 marzo 2021 ha comunicato di aver pubblicato l'indicatore e di aver provveduto all'aggiornamento del sito.

Nel periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2019 l'indicatore globale è pari a 190 giorni.

Ciò premesso, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei

pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, accerta che dagli indici prospettati emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune a voler provvedere, per il futuro, tempestivamente, alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

2. Situazione Organismi partecipati.

Con la richiesta in premessa veniva chiesta al Comune di Albera Ligure (AL) la delibera di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2019.

Con l'occasione si invitava a fornire ogni chiarimento circa la eventuale presenza di società in perdita e le misure assunte per il ripiano della quota di competenza dell'Ente.

L'ente ha trasmesso la delibera di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 unitamente alle "schede di rilevazione Mef" ,dalle quali risulta la presenza di una società partecipata in perdita nell'esercizio 2018:

-5 VALLI SERVIZI Srl, attiva nel settore raccolta, stoccaggio e trasporto rifiuti, che presentava una perdita di -586.770 euro.

Il Comune, con delibera C.C. n.28 del 20 dicembre 2019, considerata la quota di partecipazione del 2,56%, ha autorizzato il ripiano della perdita pro-quota nei limiti di euro 7.500, a valere sul bilancio preventivo triennale 2020-2022 con imputazione all'esercizio 2020.

Allo stato si rileva che nel rendiconto 2019 non sussistono accantonamenti al fondo "perdite società partecipate", pur rilevandosi che la società, già nell'esercizio 2018, accusava un risultato d'esercizio negativo.

La scelta di non procedere al doveroso accantonamento per un importo di euro 7.500 appare imputabile, in assenza di adeguate spiegazioni ad opera dell'ente, all'esiguo risultato di amministrazione disponibile, pari a sole euro 1.079, somma che, ovviamente, non avrebbe consentito la copertura dell'accantonamento.

Tutto ciò premesso, la Sezione, con riferimento alla situazione complessiva degli Organismi partecipati, così come risultante dagli accertamenti istruttori, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati residuati, di cui, cioè, sia stata mantenuta la partecipazione, proprio

al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo.

La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, con particolare riferimento alla verifica della situazione della società 5 VALLI SERVIZI srl, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

La Sezione, preso, altresì, anche atto della circostanza documentale, per cui il Fondo perdite società partecipate risulta, allo stato, a zero, ricorda all'Ente la necessità di effettuare congrui accantonamenti per debiti potenziali, collegati alla mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati nonché la necessità di prevedere accantonamenti al fondo "perdite società partecipate", vista la situazione accertata nella presente sede.

3. FCDE

Prendendo atto della risposta istruttoria dell'ente, si rappresenta che permangono perplessità anche sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 2019 in relazione all'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso.

Come risulta, infatti, dalla risposta fornita dal Comune con nota del 2 marzo 2021, l'accantonamento a FCDE nel 2019 riguarda il Titolo 1° - tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati.

L'importo del FCDE risulta pari a complessive euro 3.216, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 39.576 (quindi con FCDE nettamente inferiore al 50% dei residui conservati).

Come già precisato in precedenza, sulla base delle risultanze contabili e dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che nell'anno 2019 l'Ente risulta aver conseguito un risultato di amministrazione, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti) risulta essere di sole euro 1.079.

L'accantonamento a FCDE risulta pari a complessive euro 3.216,00.

Al riguardo, il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che "In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Conseguentemente, il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso.

A tal fine, il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione."

Al riguardo, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

Si evidenzia che il principio contabile 4.2, più volte citato, stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità, funzionali a quello dell'equilibrio.

Ciò posto e considerato che non risulta conforme al principio contabile, sopra riportato, non accantonare nel fondo crediti importi, relativi ai residui conservati, che garantiscano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi, all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la Sezione ritiene sotto dimensionato l'accantonamento operato dall'ente nel rendiconto 2019.

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari, la Sezione invita l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento disposto nel 2019, sulla

base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto che dovrebbe alla data odierna essere, ormai, stato approvato, vale a dire il 2020.

4. Anticipazioni di liquidità.

Si premette che nel questionario del consuntivo 2019, alla domanda n. 11 "se l'ente abbia ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento", è stata fornita risposta negativa. A sua volta il Revisore, in sede di Relazione al Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, nell'ambito del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, non segnala alcunché in ordine ad anticipazioni di liquidità, tanto meno relativamente a quelle di cui al menzionato D.L. n. 35/2013.

Ciò premesso, con nota del 2 marzo 2021 e successive precisazioni, in data 16 marzo 2021, a seguito di precisa contestuale richiesta e rilievo istruttorio, l'ente ammetteva di aver, a suo tempo, fin dal 2013, fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità, fornite da CdP, per la somma di euro 56.250,88, da restituire in 28 e 29 rate annuali e di aver fatto altrettanto nel 2014, ricevendo analoghe anticipazioni di liquidità per euro 40.000, da restituire in 30 rate annuali.

In particolare, il primo contratto con CdP Spa - posizione 0000000000000563 in data 31 maggio 2013 - prevede la restituzione dell'importo utilizzato ed erogato di 28.125,44 in 29 rate annuali posticipate, comprensive di interessi e quota capitale, pari ad euro 1.521,97, a decorrere dal 31 maggio 2014, sino al 31 maggio 2042 e del restante importo utilizzato ed erogato di 28.125,44, da restituire in 28 rate annuali posticipate, comprensive di interessi e quota capitale, pari ad euro 1.580,65, a decorrere dal 1 febbraio 2014 sino al 1 febbraio 2042.

Il secondo contratto con CdP Spa - posizione 00000000000005824 in data 29 ottobre 2014 - prevede la restituzione dell'importo utilizzato ed erogato di euro 40.000, in 30 rate annuali posticipate, comprensive di interessi e quota capitale, pari ad euro 1.609,01, a decorrere dal 31 maggio 2015 sino al 31 maggio 2044.

Con nota in data 14 aprile 2021, il Comune ha riconosciuto, senza contestazione alcuna, che "per quanto concerne il ricorso all'anticipazione di liquidità l'Ente erroneamente non ha accantonato il fondo anticipazione nel prospetto del risultato di Amministrazione e non è stato mantenuto il residuo passivo; sono state puntualmente versate le quote di rimborso anticipazione come da mandati allegati. Si precisa che l'Ente negli anni dal 2014 al 2019 non ha applicato l'Avanzo né in parte corrente né in parte capitale".

L'ente ha, quindi, assicurato che, nel redigendo successivo rendiconto (presumibilmente il consuntivo 2020, qualora approvato), sarebbe stata accantonata la somma di € 96.297,33, quale sommatoria del debito residuo delle anticipazioni di liquidità alla data del 31/12/2020.

Ciò premesso, la Sezione richiama i principi enunciati nella pronuncia n. 33/2015 della Sezione delle Autonomie, secondo la quale: "Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Con la detta autorevole decisione, al fine di evitare che l'utilizzo del fondo di sterilizzazione possa produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente, è stato, altresì, precisato che "L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

Di conseguenza, la stessa Sezione, conformandosi all'indirizzo giurisprudenziale consolidato (v., Sezione delle Autonomie, Delibera n. 28 del 18 dicembre 2017), ha richiamato il principio in base al quale, con riferimento agli Enti che non avessero proceduto fin dall'inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di liquidità (ed avessero poi proceduto alla costituzione del fondo ed al relativo accantonamento), non potesse essere disatteso il criterio generale ed inderogabile della necessità del recupero del disavanzo.

Più in particolare, a detta della citata autorevole pronuncia, "...la mera formale applicazione del procedimento contabile sopra descritto potrebbe non portare a considerare dette spese, in realtà effettuate senza reale copertura e, quindi, causative di un disavanzo reale, da ripianare con risorse proprie secondo l'ordinaria disciplina. In una lettura costituzionalmente orientata, infatti, sulla scorta della giurisprudenza del Giudice delle leggi, deve ritenersi che le norme sulle modalità di registrazione del fondo in esame e del relativo accantonamento debbano essere interpretate ed applicate in conformità al principio della necessità di copertura di nuove spese con risorse effettive, mentre sarebbe elusivo ricorrere alla disponibilità di somme concesse dallo Stato per il pagamento di debiti pregressi."

Per tale motivo, è stato chiesto all'Ente di dare atto del proprio operato in merito alla contabilizzazione ed al pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità per gli esercizi successivi al rendiconto 2015.

Segnatamente, in sede istruttoria è stato chiesto all'ente di inviare il piano di ammortamento con relativa indicazione delle modalità di contabilizzazione nei termini di restituzione.

Ciò per consentire a questa Sezione di completare l'elaborazione dei dati contabili con l'inserimento del Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, non emergendo tale accantonamento nella documentazione trasmessa e/o rinvenuta dalla Sezione con riferimento agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Le quote, neppure conservate come residui passivi, constano annualmente della quota capitale iniziale complessiva, detratta la quota capitale annua rimborsata.

L'Ente, nelle memorie trasmesse nel corso dell'istruttoria, ammettendo l'omesso accantonamento di cui sopra, non ha assicurato di aver garantito la neutralizzazione dell'operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, evitando un effetto espansivo della spesa.

Ciò in quanto l'Ente ha ammesso di non aver proceduto all'inserimento del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 nella parte accantonata del risultato di amministrazione e, quindi, di non aver dato separata evidenza di quanto inserito in entrata, in parte spesa e quanto accantonato in sede di determinazione dell'avanzo, con riepilogo mediante una tabella di sintesi.

Ad ogni buon conto, preso atto di quanto riferito ed assicurato dall'Ente, la Sezione ritiene doveroso rammentare che le anticipazioni di liquidità, erogate ai sensi del D.L. n. 35/2013, per non incidere sul risultato di amministrazione e per impedire un indebito incremento della capacità di spesa, devono essere compensate da uno speculare accantonamento.

Circa la corretta contabilizzazione delle somme a titolo di anticipazione di liquidità, ai sensi della normativa in parola (cd. FAL - fondo anticipazione di liquidità), si rinvia ai principi di diritto enucleati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 33/2015/QMIG, secondo cui "nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione, come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Ciò posto, la Sezione rileva un'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, non conforme al principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 ed a quanto indicato

dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 28/2017 nei bilanci degli esercizi 2015 e seguenti.

Di conseguenza, il Collegio sollecita l'Ente alla definitiva sistemazione contabile, provvedendo senza indugio alla contabilizzazione nel senso sopra indicato, ed apportando idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione.

Con riserva di ogni specifica verifica sui prossimi questionari.

Conseguentemente, emergendo un'evidente errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione, di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2019, si impone la necessità di sanare detta grave irregolarità nel rendiconto 2020, che dovrà riportare il corretto accantonamento al F.A.L., onde sterilizzare le anticipazioni di liquidità che perseguono la ratio di non creare risorse aggiuntive ma di sopperire a momentanee esigenze di liquidità al fine di provvedere al pagamento di debiti già certi nell'an e nel quantum.

Al riguardo, la Sezione rileva che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammontava ad euro 4.296,00 ed il risultato disponibile ad euro 1.079,00 e che a quella data il debito residuo, sulla base dei dati forniti dal comune, sarebbe ammontato, secondo quanto precisato dall'ente, ad euro 96.297,33, pari all'ammortamento residui al 31 dicembre 2020, oltre all'ammortamento non ancora effettuato nel 2020 per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.

Dalla necessaria rettifica del risultato di amministrazione, alla luce di quanto sopra precisato, potrebbe derivare un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione.

Detto conseguente disavanzo, derivante dalla costituzione dell'accantonamento, ai sensi del D.L. 35, dovrà essere ripianato, conformemente anche all'indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile (v., Sezione delle Autonomie, Delibera n. 28 del 18 dicembre 2017) e dal disposto di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, al comma 1, stabilisce:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in

cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

La Sezione ritiene, altresì, di rivolgere un richiamo all'Amministrazione civica, affinché venga prestata maggiore attenzione nella compilazione dei documenti contabili, e, nel contempo, di formulare analogo richiamo all'Organo di revisione di prestare maggiore attenzione nello svolgimento effettivo della propria attività di vigilanza.

5. Limite indebitamento art.204 Tuel.

In relazione al limite in materia di indebitamento, di cui all'art 204 TUEL, si rilevava, nel corso dell'istruttoria, una discrasia tra i dati forniti con il questionario, relativo al rendiconto 2019, pubblicato sull'applicativo ConTe - pag.14 e pag.30 - pari a 9,16% e quelli forniti con la relazione dell'Organo di revisione, nella quale il medesimo dato risultava pari al 6,62%.

Al riguardo l'ente, con nota del 2 marzo 2021, precisava che l'Organo di revisione ha effettuato il calcolo, previsto dall'art.204 Tuel, rapportando gli oneri per interessi dell'esercizio 2019 alle entrate dei primi tre titoli del medesimo esercizio, mentre il dato riportato sul questionario farebbe riferimento al rapporto tra agli oneri finanziari sostenuti nel 2019 ed i primi tre titoli delle entrate relativi al 2017, come del resto stabilito dall'art.204 Tuel, a mente del quale il rapporto tra spese per interessi ed entrate deve tenere conto delle " entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

La Sezione prende pertanto atto che il dato riportato sul questionario risulta correttamente calcolato.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2020.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Si invita, altresì, l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel ed a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale ed il Responsabile finanziario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

ACCERTA

- un FCDE, accantonato nel rendiconto 2019, non adeguatamente stimato ed un'errata determinazione delle quote accantonate (lett. B) nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2019, concernente la non congruità del FCDE, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2019;
- l'omesso accantonamento del FAL nell'esercizio 2019 e precedenti, relativamente alla quota relativa alla restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2013 e nel 2014 ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, con conseguente errata determinazione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2019;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nonché la mancata pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale del Comune non solo nell'esercizio 2019 ma neppure nel 2019, 2020 e neppure negli esercizi precedenti;

INVITA

il Comune di Albera Ligure (AL):

- a contabilizzare nei termini indicati in motivazione il fondo relativo all'anticipazione di liquidità, nel rispetto dei principi contabili e di quanto indicato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 28/2017;

- ad adottare sollecitamente i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, a provvedere, alla rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2019 in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, secondo le modalità indicate in motivazione;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e a voler, sollecitamente, attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate, ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse e, soprattutto, a prestare massima attenzione nello svolgimento della propria attività di vigilanza.

DISPONE

- che l'ente proceda ad un attento monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni e, quindi, ad effettuare i dovuti accantonamenti per debiti potenziali collegati all'eventuale mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati nonché a prevedere i necessari accantonamenti al fondo "perdite società partecipate";
- che l'ente provveda a contabilizzare sollecitamente, nei termini indicati in motivazione, il fondo relativo all'anticipazione di liquidità, nel rispetto dei principi contabili e di quanto indicato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 28/2017;
- ad adottare tempestivamente i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, a provvedere, alla rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2019 in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, secondo le modalità indicate in motivazione;
- che il Comune di Albera Ligure, con riferimento all'esercizio 2019, provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020, qualora approvato.

In assenza, l'ente dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B;

- che, alla luce di quanto sopra accertato e secondo le indicazioni fornite in parte motiva, l'ente, previa riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2020, qualora approvato, provveda alla

contabilizzazione, nel rendiconto 2020, del fondo anticipazione di liquidità relativo alle anticipazioni contratte ex D.L. n. 35/2013, D.L. n. 66/2014 e D.L. n. 78/2015, secondo le indicazioni riportate nella presente delibera;

- qualora dalle rettifiche del risultato di amministrazione del 2019, operate sul FCDE e sulla contabilizzazione del FAL, relativamente all'esercizio 2020, dovesse derivare un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, il relativo disavanzo dovrà essere ripianato nel rendiconto 2020, qualora approvato, con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto";

- che, conseguentemente, il Comune di Albera Ligure provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2019 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria ed al Segretario Comunale del Comune di Albera Ligure;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SI RISERVA

- di procedere alle opportune verifiche in occasione dei successivi controlli di competenza.


Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore
(Consigliere dott. Luigi GILI)



Il Presidente
(Dott.ssa Maria Teresa Polito)



Depositato in Segreteria il **5 maggio 2021**

Il Funzionario Preposto
(Nicola Mendoza)